

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Patti
c/o Tribunale di Patti
Via Molino Croce
98066 Patti (Me)**

DATTILOSCRIVERE O SCRIVERE IN STAMPATELLO

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (1)

(D.P.R. n. 115/2002, T.U. in materia di spese di giustizia)

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____
Il _____
Residente in _____
Via /Piazza _____
Cittadinanza _____
Professione _____
Codice fiscale _____
Telefono _____
E-mail/Pec _____

formula istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

(contrassegnare la casella di riferimento)

- nel procedimento civile già pendente N. _____/____ R.G.,
- per promuovere un procedimento civile,

davanti al

(contrassegnare l'Autorità Giudiziaria competente)

- Giudice di Pace di _____
- Tribunale di Patti
- Corte di Appello di Messina
- Corte di Cassazione
- Tribunale per i Minorenni di Messina
- _____

nei confronti di _____

residente/con sede in _____

codice fiscale/partita IVA _____

(indicare le generalità complete, se persona fisica o la denominazione completa se trattasi di persona giuridica, oltre alla residenza o sede, al codice fiscale o alla partita IVA);

avente ad oggetto:

(indicare il tipo di controversia es. separazione personale dei coniugi, divorzio, risarcimento danni, sfratto...)(Ai sensi dell'art. 121 D.P.R. n. 115/2002, l'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti)

Al fine di consentire al Consiglio dell'Ordine di valutare la non manifesta infondatezza delle proprie pretese **espone:**

*(esporre sommariamente i fatti - indicare, **A PENA DI INAMMISSIBILITA' DELLA PRESENTE ISTANZA**, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e le prove che si intende far valere. Allegare la eventuale documentazione comprovante il fondamento della richiesta e, nel caso di giudizio pendente, copia dell'atto introduttivo avversario, del proprio atto di costituzione o del verbale di causa):*

indica quali mezzi di prova delle proprie ragioni:

(es: testimoni, documenti, consulenze tecniche)

comunica:

- di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili:

(2);

- di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni mobili registrati:

(2);

- che i singoli componenti il nucleo familiare dell'istante sono titolari di diritti reali sui seguenti beni immobili:

(2);

- che i singoli componenti il nucleo familiare dell'istante sono titolari di diritti reali sui seguenti beni mobili registrati:

(2);

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 76 e 79 D.P.R. 115/02, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste per l'ottenimento o il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato (6), ai sensi dell'art. 79, I comma lett. c) del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

DICHIARA

- che il proprio nucleo familiare è composto dalle persone sotto indicate:
(ulteriori componenti del nucleo familiare possono essere indicati utilizzando l'intercalare All. 1)

Cognome e nome
ISTANTE

Nato/a a

Il

Cittadinanza

Codice fiscale

Cognome e nome

Nato/a a

Il

Cittadinanza

Codice fiscale

Rapp.di parentela,
affinità o altro

Cognome e nome

Nato/a a

Il

Cittadinanza

Codice fiscale

Rapp.di parentela,
affinità o altro

Cognome e nome _____
Nato/a a _____
Il _____
Cittadinanza _____
Codice fiscale _____
Rapp.di parentela,
affinità o altro _____

Cognome e nome _____
Nato/a a _____
Il _____
Cittadinanza _____
Codice fiscale _____
Rapp.di parentela,
affinità o altro _____

- di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (3), pari a € _____, (cifra) _____ (lettere) (4);
- che sussistono le condizioni previste per l'ammissione al chiesto beneficio, in quanto **il reddito complessivo del proprio nucleo familiare** (da intendersi come coniuge o convivente "more uxorio, parenti o affini conviventi), compreso l'istante, valutabile ai fini della verifica delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, determinato secondo le modalità indicate dall'art. 76 del D.P.R. n.115/2002, è pari a € _____, (cifra) _____ (lettere) (5);

(A norma dell'art. 79, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato).

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo **(6)**.

Ai sensi dell'art. 79, co. 1 lett. D), D.P.R. n. 115/2002 il/la sottoscritto/a, si impegna inoltre a **comunicare** fino a che il processo non sarà definito, ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell'anno precedente, che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni anno dal momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio o dall'eventuale precedente comunicazione di variazione **(3), (4), (5), (6)**.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (c.d. *Codice sulla privacy*), il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso affinché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali provveda al trattamento dei dati personali e alle eventuali comunicazioni a terzi.

Il/La sottoscritto/a prende, altresì, atto di quanto disposto dall'art. 134, D.P.R. n. 115/2002 **(9)**.

Il/La sottoscritto/a (contrassegnare il campo esatto)

- dichiara di non avere un difensore di fiducia e, pertanto, delega il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti a nominare un difensore tra quelli iscritti nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato **(10)**.
- dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia **(10)**,

L'Avvocato _____

del Foro di _____

con studio in _____

Via _____

Pec _____

Elegge domicilio per le comunicazioni relative alla presente istanza ivi compresa la eventuale fase della liquidazione, presso lo studio del suddetto avvocato.

La superiore dichiarazione viene sottoscritta ai sensi del comma 3 art. 38 D.P.R. n. 445/2000 mediante allegazione in copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale dell'istante.

Si allega, altresì, copia del documento di identità e del codice fiscale degli eventuali componenti il nucleo familiare dell'istante.

Patti, _____

(Firma)

Firma del difensore per autentica

(per il caso di difensore già nominato dall'istante)

Note

(1) Organo competente a ricevere l'istanza (art. 124 DPR n. 115/02) - L'istanza va redatta in carta semplice, **cui va allegata una copia della stessa**, e può essere presentata personalmente dall'istante oppure dall'avvocato nominato procuratore nel procedimento per il quale si chiede l'ammissione purché lo stesso avvocato risulti inserito negli elenchi di cui all'art. 81 D.P.R. n. 115/2002. L'istanza può essere altresì, inviata, a mezzo raccomandata, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti.

(2) Indicare, **con espresso riferimento ad ogni singolo componente il nucleo familiare**, gli eventuali diritti reali su beni immobili unitamente ai dati catastali, la consistenza e la rendita catastale; Nonché gli eventuali diritti reali su beni mobili registrati con l'indicazione della tipologia, l'anno di eventuale immatricolazione o costruzione, la eventuale targa e quant'altro serva ad identificarli. **Se l'istante o i singoli componenti del nucleo familiare non sono titolari di diritti reali su beni immobili o beni mobili non registrati, scrivere NESSUNO.**

(3) Si deve far riferimento all'anno fiscale con termine il 30 giugno di ogni anno (ad esempio: sino al 30 giugno 2018 dovrà essere dichiarato il reddito percepito nel 2016 e dichiarato nel 2017 dal 1.7.2018 dovrà essere dichiarato il reddito percepito nel 2017 e dichiarato nel 2018).

(4) Il reddito imponibile ai fini IRPEF, **maggiorato dei redditi esclusi per legge da tale imposta o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva, risultante dall'ultima dichiarazione.** Si richiama l'attenzione sulla circostanza che ai fini della determinazione del reddito si dovrà tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva. (si indicano a titolo esemplificativo tra i più ricorrenti: rendite INAIL, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento non derivanti da invalidità totale, pensioni, indennità ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno a ciechi, sordomuti ed invalidi civili, pensioni sociali, interessi su conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sugli altri titolo del debito pubblico).

(5) Requisiti reddituali per l'ammissione (art. 76 DPR n. 115/02) - Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a Euro 11.493,82. **In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante. Si tiene conto del solo reddito dell'interessato** soltanto nel caso in cui la causa ha ad oggetto **diritti della personalità** ovvero **quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.** Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione (art. 77 DPR n. 115/02) - I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Elevazione dei limiti di reddito (art. 92 DPR n. 115/02) - Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

(6) Sanzioni (art. 125 DPR n.115/02)- Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente **la sussistenza o il mantenimento** delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le stesse pene previste si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette l'obbligo di comunicazione di variazioni reddituali.

(7) Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati (art. 126 DPR n. 115/02): Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono

le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

(8) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio (art. 127 DPR n. 115/02): Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

(9) Recupero delle spese (art. 134 DPR n. 115/02) - Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

(10) Indicare il nome dell'avvocato, da scegliere all'interno degli appositi elenchi tenuti dai Consigli